

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/68 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2018

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Salamanca» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Carne de Salamanca» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; tuttavia i servizi della Commissione sono stati informati dalle autorità tedesche che i tipi di carni definiti nel documento unico necessitavano di ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la classificazione dei bovini. Previa richiesta dei servizi della Commissione le autorità spagnole hanno modificato il punto 3.2 del documento unico e precisato la descrizione del prodotto con riguardo ai tipi di carni.
- (3) Tale modifica è di carattere formale e non è pertanto necessario procedere a una nuova pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; sembra tuttavia opportuno pubblicare il documento unico a fini di informazione.
- (4) Di conseguenza la denominazione «Carne de Salamanca» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Carne de Salamanca» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*

Il documento unico modificato è pubblicato per informazione in allegato al presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 435 del 24.12.2015, pag. 12.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).